



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.S.L. DI PARMA E "LE MANI PARLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI "MUSICOTERAPIA" IN FAVORE DI ASSISTITI DAL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEL DISTRETTO DI PARMA.

TRA

l'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, Dr.ssa _____, nata a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Strada del Quartiere 2/a, che agisce in nome e per conto dell'AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

E

"Le Mani Parlanti Cooperativa Sociale Onlus", d'innanzi semplicemente "Cooperativa", con sede legale a Parma, Via Ruggero da Parma n. 3, rappresentata da _____ nato a _____ in data _____, C.F. _____, in qualità di Vice Presidente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Cooperativa si impegna a svolgere a favore dell'AUSL, attività di musicoterapia, secondo il progetto presentato per l'anno 2019 rivolto a minori e adolescenti seguiti dal Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Distretto di Parma.

ART. 2

La Cooperativa si impegna a condurre l'attività tramite professionista, iscritto al Registro Nazionale Professionisti della Musicoterapia. L'attività, rivolta a sei minori, sarà articolata in incontri di gruppo a cadenza settimanale della durata di quarantacinque minuti, su due turni di 4 mesi ciascuno e si svolgerà presso lo studio di musicoterapia ubicato nella sede della Cooperativa.

L'articolazione dell'attività sarà concordata con la referente per gli interventi riabilitativi dell'U.O. di NPIA.

ART. 3

La Cooperativa si impegna a finalizzare l'intervento alle esigenze terapeutiche di ognuno dei soggetti inseriti nel progetto in accordo con il professionista di riferimento ed a trasmettere allo stesso, al termine del percorso riabilitativo, una relazione per ciascun minore, sull'attività svolta.

ART. 4

L'AUSL riconosce alla Cooperativa per l'attività di musicoterapia, un compenso massimo totale di euro 1.300,00, tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolari fatture vistate dalla referente per gli interventi riabilitativi del Servizio di NPIA, la quale attesterà l'avvenuta prestazione dell'attività. Ciascun pagamento è comunque subordinato alla verifica di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico della Cooperativa.

L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 5

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà termine entro e non oltre il 31 Dicembre 2019.

ART. 6

La Cooperativa garantisce che i propri dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all'osservanza di quanto disposto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici", e dal Codice di Comportamento dell'AUSL e AOU di Parma adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 29.05.2018 (reso disponibile sul sito web dell'Azienda USL alla sezione Trasparenza 2018, e consegnato in copia alla Cooperativa per facilità di consultazione), e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice per quanto compatibili.

ART. 7

La Cooperativa è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;

- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;

- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. Z4D26AC3B7 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART.8

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., Regolamento Europeo 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia. Lo svolgimento dell'attività oggetto del protocollo d'intesa comporta che la Cooperativa sia nominata quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati.

La designazione è indicata nel pertinente contratto ed acquista piena efficacia con la sottoscrizione d'esso.

ART. 9

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto , confermato e sottoscritto.

Parma, _____

Il Vice Presidente

Coop. "Le Mani Parlanti"

Il Direttore

Distretto di Parma